



COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

IL SINDACO: P.AGR. ANTON PIETRO STANGONI

L'ASSESSORE DELEGATO: GIOVANNI MARIA MAMIA

A cura del responsabile del settore polizia amministrativa: Ist. Dir. Francesco STANGONI

Approvato dal consiglio comunale con delibera n° 83 del 26-11-2003

ART. 1

Compiti della C.C.V.L.P.S- luogo di riunione- compenso- nomina e durata in carica.

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione e il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all' art. 141 bis del R.D 06.05.1940, n° 635, come introdotto dal D.P.R 28-05-2001, n°311.
La commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell' art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D 18-06-1931,n° 773, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 dello stesso testo unico, attribuite alla competenza comunale dell' articolo 19 del D.P.R 24 Luglio 1977, n°616.
2. In particolare la Commissione Comunale provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
 - b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene nei locali realizzati o ristrutturati (verifica dell'agibilità) ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell' igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l' incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell' art. 4 del D. Lgs. 8 gennaio 1998, n° 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell' iscrizione nell' elenco di cui all' art. 4 della legge 18 Marzo 1968, n°337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all' autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141 bis del R.D. n° 635/40, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Badesi è così composta:
 - a) dal sindaco delegato che la presiede;
 - b) dal comandante della polizia municipale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'azienda U.S.L n°2 o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal dirigente dell' ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) da un esperto di elettrotecnica;
 - f) da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili:

A richiesta inoltre possono far parte della Commissione:

- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

4. La Commissione rimane in carica per la durata di anni 3. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell' art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n° 293, convertito con modificazioni nella legge 15 Luglio 1994, n° 444, la commissione è prorogata per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

La Commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.

La nomina dell' esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale.

La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle

organizzazioni territoriali degli esercenti in locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo del rappresentante.

I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizioni ad albi od ordini professionali. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia prevenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della Commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.

La nomina è comunicata agli interessati.

Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti previsti.

5. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.
6. Ad ogni componente della commissione spetta per non più di una volta nella stessa giornata, un' indennità di presenza nella misura prevista per i consiglieri comunali. Ai componenti non dipendenti dall'amministrazione comunale, è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Nessun compenso è dovuto - come previsto dall'art. 144 , comma 2 del R.D. 6 Maggio 1940 n° 635 - ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma del punto e) dello stesso comma secondo.
7. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
L' invito è spedito a meno di sette giorni prima della data prevista per la riunione.
Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d' urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono o altra forma ritenuta idonea.
Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l' intervento di tutti i componenti.
Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del segretario della Commissione al destinatario del provvedimento finale, che può presenziare all' esame della documentazione prodotta e fornire eventuali chiarimenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi casi di urgenza.
A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico intrattenimento o spettacolo ai fini dell' illustrazione del progetto o dell' iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

ART. 2

Allestimenti temporanei- verifica delle condizioni di sicurezza.

1. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità con data non anteriore a due anni.
2. Per i luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto ministeriale 19 agosto 1996 in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a metri 0,8, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico) è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d' esecuzione a regola d' arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

ART. 3

Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

1. Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 1 – comma 2 – lettera e), del presente regolamento. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico, competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o , in mancanza, altro tecnico del luogo.
2. Il Presidente individua altresì il componente della Commissione delegato a verificare il rispetto di eventuali prescrizioni imposte dalla Commissione ai fini del rilascio di parere positivo. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.

ART. 4

Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone.

3. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti, o dei periti industriali o dei geometri con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. È fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

ART. 5

Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della commissione comunale di vigilanza

1. Non sono di competenza della Commissione Comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
 - a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
 - b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipanti ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell' Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

ART. 6

Formulazione del parere

1. Il parere della Commissione è redatto per iscritto, deve essere motivato in fatto e in diritto, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241 ed è sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario. Il segretario della Commissione ha il compito di custodire le originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione. Il segretario della Commissione deve inviarne copia all'ufficio di polizia amministrativa.

ART. 7

Richieste di intervento della Commissione - modalità di presentazione e contenuto della domanda.

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, che deve essere presentata al Comune:
 - a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti, nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 15 giorni della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazione a carattere temporaneo (per verifica agibilità)-concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc...
2. La Commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia di intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc...) in originali o in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa rispetto a quanto previsto preventivamente e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

ART. 8

Spese di funzionamento della commissione - esenzioni

1. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l' intervento; anche le spese delle attività di esame dei progetti della Commissione sono a carico del richiedente. Le spese di sopralluogo non sono dovute dalle Associazioni Culturali, sportive e religiose, quando operano con il patrocinio del Comune.
2. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo.

ART. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.
2. Ai sensi dell'art. 26 della legge n° 241/90 e dell' art. 19 del regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, il presente regolamento, dopo l' entrata in vigore, è pubblicata in forma integrale all' albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e inviato, in copia al competente ufficio di polizia amministrativa per la visione e l' eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia l'interesse.